

Avv. Maria TAMILIA - Avv. Rosalba GENOVESE - Avv. Antonio F. DE SIMONE
Via Silvio Pellico n. 44 -00195 ROMA tel 06.3723333 fax 06.3723333
mariatamilia@ordineavvocatiroma.org
avvocatogenovese@pecavvocaticassino.it
antonioferdinandodesimone@ordineavvocatiroma.org

Spett.le

Università degli Studi La Sapienza di Roma
Piazzale Aldo Moro n. 5
00185 Roma

Trasmissione via Pec: protocollosapienza@cert.uniroma1.it
silvia.caldarelli@cert.uniroma1.it

OGGETTO: Avviso notifica per pubblici proclami disposta dall' ordinanza collegiale n. 4198/2023 pubblicata il 10 Marzo 2023, comunicata in pari data del Tar Lazio - Roma sezione terza sul ricorso numero rg 16337/2022 promosso dal signor De Simone Fabio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosalba Genovese, Maria Tamilia e Antonio F. De Simone contro Università degli Studi La Sapienza di Roma, Ministero dell'Università e della Ricerca, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato nonché Hamza Zaouali, Martina Duca, Chiara Bellomè, Giulio Michele Gandolfo, Alessandro Selvaroli Letizia Sebastiani Antonella, non costituiti in giudizio, Antonia Stoppiello rappresentata e difesa dagli avv.ti Miche Bonetti e Santi Delia, con la quale veniva disposta nella Camera di Consiglio dell'8 Marzo 2023 l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati tramite pubblicazione sul sito web dell'università La Sapienza di Roma con le modalità prescritte nell'ordinanza Tar Lazio- Roma sezione terza bis 22 Febbraio 2023 numero 3048, del ricorso e dei motivi aggiunti.

1.- Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e n. registro generale del ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) R.G. n. 16337/2022

2.- Nome del ricorrente: De Simone Fabio

3.- Amministrazione intimata: Università degli Studi La Sapienza di Roma in persona del legale rapp.te p.t. e Ministero dell'Università e della Ricerca in persona del legale rapp.te p.t.

4.- Estremi provvedimenti impugnati con il ricorso:

4.1- della graduatoria per l'assegnazione di posti liberi per anni successivi al primo, dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Medicina in lingua Inglese, Odontoiatria da coprire mediante trasferimento per l' a.a. 2022-2023 graduatoria pubblicata sul sito dell'Università di Roma " Sapienza " in data 12 ottobre 2022 senza protocollo, annullata in data 13 ottobre 2022 con eliminazione della stessa dal sito, e ripubblicata senza alcuna modifica in data 14 ottobre 2022- e in particolare della graduatoria V anno corso di medicina

4.2- dell'avviso pubblico per posti liberi per anni successivi al primo, dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia da coprire mediante trasferimento, pubblicato sul sito dell'Università Sapienza di Roma il 30 giugno 2022, contenente i criteri per la formazione della graduatoria dei richiedenti i trasferimenti;

4.3- di tutti gli atti della Commissione esaminatrice relativi alla valutazione delle domande dei candidati e in particolare del verbale dell' 11 ottobre 2022 e dei verbali cui questo rinvia, e cioè i verbali preliminari del 01, 02, 04 e 05 agosto 2022; 5,14,e 30 settembre 2022 nonché 7 e 11 ottobre 2022;

4.4- della valutazione espressa nei confronti del ricorrente, collocato solo al 38° posto della graduatoria di suo interesse;

4.5- dei provvedimenti di data e numero sconosciuto con i quali è stato individuato il numero dei posti disponibili;

4.6- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto dal ricorrente, nella parte in cui lede i suoi interessi

5. - Motivi del ricorso

5.1 - Violazione degli artt. 4 l. 2.8.1999 n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari; art. 6 D.M. 22.10.2004 n. 270 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei, artt. 8 e 9 DM 16.3.2007 sulla determinazione delle classi di laurea magistrale; art. 12 e 13 all.2 al DM 24.6.22 n. 583 e punto 11 del Regolamento didattico dei Consigli del corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia della Università "Sapienza". Eccesso di potere per manifesta illogicità. Violazione della "par condicio"

Nell'avviso di disponibilità di posti per il V° anno di Medicina e Chirurgia si premette che la Commissione formulerà una graduatoria di merito definita in base ad un punteggio. Dal che si evince che la valutazione del candidato avrebbe dovuto scaturire dalla sommatoria di punti assegnati per più parametri. Invece, nella graduatoria qui impugnata non risulta espresso alcun punteggio complessivo in relazione ai parametri considerati per ciascun candidato.

Gli studenti assegnatari dei posti per trasferimento disponibili per il corso prescelto sono stati individuati dall'Università "Sapienza" di Roma sulla base di criteri descritti nel bando di trasferimento pubblicato il 30 giugno 2022 che, per quel che qui interessa, così dispone: " *nel caso in cui le domande valutate idonee siano superiori ai posti disponibili la Commissione formulerà una graduatoria di merito definita in base ad un punteggio che tenga conto dei seguenti parametri in ordine di importanza:*

1 -Candidati vincitori del concorso di ammissione svolto ai sensi della Legge n. 264/99 art. n. 1 lett. a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria provenienti da Corsi di Laurea omologhi.

2 - Candidati non vincitori del concorso di ammissione o che non hanno partecipato al concorso di ammissione svolto ai sensi della legge n. 264/1999 art. n. 1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria provenienti dai Corsi di Laurea omologhi.

3 - Candidati iscritti al corso di Medicina e Odontoiatria i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio al corso rispettivamente di Odontoiatria e Medicina per anni successivi al primo vincitori del concorso di ammissione svolto ai sensi della legge n. 264/1999 art. n. 1 lett. A per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria.

4 - Candidati iscritti al corso di Medicina e Odontoiatria i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio al corso rispettivamente di Odontoiatria e Medicina per anni successivi al primo non vincitori del concorso di ammissione o che non hanno partecipato al concorso di ammissione svolto ai sensi della legge 264/99 art. n. 1 lett. A per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e Odontoiatria e Protesi Dentaria.

5 - Candidati già laureati in Medicina o in Odontoiatria i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per iscrizione al corso rispettivamente di Odontoiatria e Medicina per anni successivi al primo già vincitori del concorso di ammissione svolto ai sensi della legge 264/1999 art. n.1 lett. a per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina e Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria:

6 - Candidati laureati al corso di Medicina o di Odontoiatria i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio al corso rispettivamente di Odontoiatria e Medicina per anni successivi al primo, mai vincitori o che non hanno mai partecipato al concorso di ammissione svolto ai sensi della legge n. 264/1999 art. n. 1 lett. A per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria.

7 - Candidati iscritti ad altri ad altri corsi di laurea i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia o Odontoiatria Protesi Dentaria per anni successivi al primo non vincitori del concorso di ammissione o che non hanno partecipato, al concorso di ammissione, svolto ai sensi della legge 264/1999 art. n. 1 lett. a per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria<<<.

8 - Candidati laureati ad altri corsi di laurea i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia o Odontoiatria Protesi Dentaria per anni successivi al primo, mai vincitori o che non hanno mai partecipato al concorso di ammissione svolto ai sensi della legge n. 264/1999 art. n. 1 lett. a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria.

9 – A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati con maggiore percentuale di esami sostenuti rispetto al numero esami previsti per l’anno di iscrizione nel corso di provenienza;

10 - A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati con maggior numero di crediti formativi universitari (CFU)acquisiti o equivalenti

11 – A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati con maggiore congruità del programma didattico dei singoli insegnamenti per cui sono stati sostenuti gli esami presso l’ateneo di provenienza in riferimento ai programmi degli insegnamenti del corso a cui si richiede di afferire;

12 – I candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge numero 104 del 1992 art. 3, comma 3, collocati in posizione utile nella graduatoria relativa all’iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l’ateneo per l’anno di corso di cui richiedono l’iscrizione, hanno titolo di preferenza rispetto ai candidati non rientranti nelle categorie predette:

13 – A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati anagraficamente più giovane ”

In applicazione di tali criteri, come risulta dalla graduatoria V° anno corso di medicina, sono stati collocati ai primi posti gli studenti che avevano superato il concorso di ammissione di cui all’art 1, lett. a) l. n. 264/99 per l’accesso ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia. E lo sono stati solo ed esclusivamente per tale circostanza.

Ma, come si ricava dalla normativa e per ormai consolidata giurisprudenza, il test di ammissione di cui sopra è riferito esclusivamente all’immatricolazione, e cioè all’ingresso al primo anno di corso in Medicina e Chirurgia, non all’accesso ad anni successivi. Il che comporta, non solo che l’accesso agli anni successivi non possa essere subordinato al superamento del predetto test, ma anche che a tale superamento non può essere conferita – come è accaduto in questo caso – una prevalenza assoluta per la formazione della graduatoria degli studenti ammessi per trasferimento agli anni successivi.

La normativa concernente l’accesso agli anni successivi del corso di laurea magistrale dà prevalenza a parametri di valutazione atti a dimostrare il conseguimento nel periodo di studio pregresso di un buon livello di formazione nella materia, livello che viene attestato, a seguito di un rigoroso vaglio dell’attività svolta, mediante l’attribuzione dei crediti formativi. Così: l’allegato 2 al DM 24.6.2022 n. 583 concernente le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale per l’a.a. 2022/2023 stabilisce ai punti 12 e 13 dell’allegato 2 che le iscrizioni agli anni successivi al primo possono intervenire solo a seguito di procedure di riconoscimento dei crediti formativi e delle necessarie propedeuticità da parte dell’ateneo di destinazione. Con la precisazione che gli atenei procedono periodicamente

a rendere note le disponibilità di posti attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi e “*I candidati che intendano essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi*” e “*A tal fine non è richiesto l'avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione*” Il decreto ministeriale 16 marzo 2007 concernente la determinazione delle classi di laurea magistrale, all’art 3, comma 8, stabilisce che: “*relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea magistrale ad un altro, ovvero da un'università ad un'altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea magistrale di destinazione*” Il Regolamento didattico dell’Università “Sapienza” di Roma all’art 11, comma 7, dispone: “*Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studio dell'Università, ovvero_nello stesso o in altro Corso di studio di altra Università di accertata qualificazione compete al Consiglio di Corso di Studio e di Area Didattica del corso di Laurea o Laurea magistrale al quale lo studente chiede di iscriversi ed avviene secondo regole generali prestabilite ed adeguatamente pubblicizzate. In ogni caso, i Regolamenti Didattici dei Corsi di studio assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, in coerenza con la tipologia di Corso di studio; il mancato riconoscimento dei crediti deve essere adeguatamente motivato.*”

In conclusione, il criterio prevalente se non esclusivo per l’ammissione ai corsi successivi è dato dai crediti formativi e non certamente dal test svolto in occasione della immatricolazione. Ed infatti è il criterio dei crediti formativi che, non a caso, è stato adottato dai bandi di diversi altri atenei.

In questo senso si è espressa l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sin dal 2015 con sentenza del 31.1.2015 n. 1 e ad essa si è conformata tutta la successiva giurisprudenza amministrativa (da ultimo Tar Lazio n. 15234/2022 del 17.11.2022). La menzionata pronuncia dell’Adunanza Plenaria, oltre a poggiare sulla normativa di riferimento qui richiamata, pone l’accento anche sulla irrazionalità di una diversa interpretazione. In effetti, osserva l’Adunanza plenaria “*se la prova ex art 1 lett. a l. n. 264/1999 è volta ad accettare la predisposizione per le discipline oggetto dei corsi è viepiù chiaro che tale accertamento ha senso solo in relazione ai soggetti che si candidano ad entrare da discenti nel sistema universitario, mentre per quelli già inseriti nel sistema (e cioè già iscritti ad università italiane o straniere) non si tratta più di accettare, ad un livello di per sé presuntivo, l'esistenza di una predisposizione di tal fatta, quanto, piuttosto, di valutare l'impegno complessivo di apprendimento (art 5. D.M. 270/2004) dimostrato dallo stesso con l'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative compiute*”.

E nel nostro caso questo impegno non è stato affatto valutato come si evince dalla stessa graduatoria dove, per esempio, risulta collocato al sesto posto un candidato ad iscriversi al V° anno del corso di Medicina e Chirurgia della “Sapienza” con 58 crediti formativi corrispondenti ad appena cinque esami.

5.2 - Ulteriore violazione delle norme menzionate nel precedente paragrafo.
Incompetenza. Arbitrarietà del criterio. Eccesso di potere per incoerenza.
Difetto di motivazione e Violazione della par condicio.

Collocati ai primi posti i candidati che avevano superato il test per l'immatricolazione, la Commissione esaminatrice è passata ad applicare, a tutti i candidati che si trovano nella comune condizione di non aver superato questo test, il criterio della maggiore percentuale di esami sostenuti rispetto al numero di esami previsti per l'anno di iscrizione nel corso di provenienza.

Tale criterio è innanzitutto arbitrario atteso che non è previsto in nessuna legge, decreto ministeriale o regolamento didattico di ateneo e non può certamente essere introdotto dal Rettore dell'Università che non ha competenza al riguardo.

E' poi un criterio non espressivo del merito dal momento che, di per sé, il numero degli esami sostenuti non è rivelatore della qualità della preparazione del candidato visto che gli esami non hanno la stessa valenza ai fini della formazione di un medico-chirurgo e neppure hanno la stessa complessità. Sono solo i crediti formativi che misurano l'impegno e la qualità della formazione del candidato.

Il criterio è irrazionale e viola il fondamentale principio della par condicio tra i candidati e dell'imparzialità dell'amministrazione.

Ed infatti, la percentuale di esami sostenuti, per costituire eventualmente un parametro equo presuppone che il numero di esami previsti nell'anno di iscrizione da considerare sia uguale per tutti i partecipanti e che la percentuale si ricavi dal rapporto tra questo e gli esami sostenuti. Diversamente, a parità di esami sostenuti la percentuale non dipende da questi ma dal numero di quelli previsti con la conseguenza che la valutazione non premia il merito universitario del candidato. Peraltro non si comprende come sia stato individuato il numero di esami previsti: se il corso e l'ateneo di provenienza sono gli stessi, gli esami previsti per tale corso e tale ateneo dovrebbero essere i medesimi e invece dalla graduatoria risultano numeri diversi.

La discriminazione operata è palese se si osserva la graduatoria per posti del V° anno Medicina e Chirurgia. I candidati, per quanto di conoscenza, posti al n. 12 (Selvaroli Alessandro, matricola 1892139), al n. 13 (Stoppiello Antonia, matricola 2072694), al n. 17 (Martina Duca, matricola 2072377) e la candidata collocata al 21° posto (Sebastiani Letizia, matricola 1838998) della graduatoria frequentano lo stesso anno del corso di Laurea in Medicina del ricorrente e dunque gli esami previsti sono gli stessi; eppure, alla voce esami previsti a detti candidati sono indicati 16 esami mentre al ricorrente sono indicati 25 esami di cui 15 sostenuti. Se anche al ricorrente fossero stati indicati 16 esami anziché 25 la percentuale sarebbe stata di 93,75 con conseguente collocazione in settima posizione. Invece, i candidati posizionati al n. 12, al n. 13, n. 17 e al n. 21, pur frequentando lo stesso anno di corso del ricorrente, e pur avendo sostenuto meno esami e conseguito meno crediti formativi di quest'ultimo sono risultati assegnatari mentre il ricorrente è finito addirittura al 38° posto.

Avv. Maria TAMILIA - Avv. Rosalba GENOVESE - Avv. Antonio F. DE SIMONE
Via Silvio Pellico n. 44 -00195 ROMA tel 06.3723333 fax 06.3723333
mariatamilia@ordineavvocatiroma.org
avvocatogenovese@pecavvocaticassino.it
antonioferdinandodesimone@ordineavvocatiroma.org

Viene peraltro il sospetto che alcuni candidati non abbiano presentato istanza per l'iscrizione al V anno di Medicina bensì per l'iscrizione al IV anno con la conseguenza che sono stati loro valutati gli esami previsti al III anno nell'ateneo di provenienza. Il che rende del tutto illegittima la graduatoria impugnata dal momento che è stata completamente compromessa la parità dei partecipanti, oltre che la finalità della graduatoria, essendo stato consentito di includervi ai fini dell'assegnazione dei posti del V anno di corso, anche candidati che ambivano ai posti del IV anno di corso.

La commissione ha inoltre sbagliato nell'indicare gli esami previsti che per il ricorrente non sono 25 ma, come risulta dal piano di studi sono 23 ed ha erroneamente indicato anche gli esami sostenuti dal ricorrente che non sono 15 bensì 17 come attestato nel certificato rilasciato dall'Università di provenienza e ad essi vanno aggiunti i moduli dei corsi integrati che invece non sono stati conteggiati e che, peraltro, avrebbero dato 10 crediti e sei esami.

Infine – come pure emerge chiaramente dall'esame della graduatoria- proprio i crediti formativi che avrebbero dovuto essere il criterio da considerare ai fini della collocazione dei concorrenti ha finito per essere invece del tutto irrilevante, con palese violazione delle disposizioni che sono state richiamate nel precedente paragrafo. Come si evince infatti dai parametri considerati, il credito formativo universitario non ha avuto rilievo valutativo dal momento che è stato semplicemente indicato in relazione al candidato che lo possiede ma non ha inciso sulla collocazione in graduatoria tant'è che sono risultati collocati ai primi posti, in virtù della applicazione dei criteri sopra contestati, studenti con crediti formativi di gran lunga inferiori a quelli posseduti dal ricorrente.

Anche sotto questo profilo la graduatoria risulta quindi illegittima.

Senza contare che al ricorrente non sono stati neppure considerati tutti i crediti formativi universitari: non sono stati infatti conteggiati i moduli dei corsi integrati superati per un totale di 10 CFU e sei esami (Storia della medicina 2 CFU; Discipline dermatologiche 1 CFU; Chirurgia generale 1 CFU; Endocrinologia 3 CFU; Medicina interna (nutrizione) 1 CFU; Urologia 2 CFU) . Ove avessero considerato anche tali crediti formativi e tali esami , al ricorrente avrebbero dovuto essere attribuiti 166 CFU.

5.3 - – Violazione dell'art 3 l. n. 241/90. Difetto di motivazione. Violazione dei principi di trasparenza e imparzialità.

I procedimenti concorsuali devono essere improntati alla massima trasparenza che si traduce nella necessità che tutte le operazioni della commissione esaminatrice siano verbalizzate e motivate.

Nel nostro caso la Commissione esaminatrice, a quanto risulta dalla documentazione fornita a seguito di domanda di accesso agli atti e in particolare dal verbale dell'11 ottobre 2022, non ha documentato il suo operato e, per sua stessa ammissione contenuta nella risposta del 9 novembre 2022 alla domanda di accesso: "stante l'elevato numero dei partecipanti ha deciso di non redigere una scheda per ogni candidato e di inserire in un unico foglio di lavoro l'esito delle singole valutazioni, sulla base e fermi

restando in ogni caso i criteri indicati nell'avviso ...ed elaborando in tal modo la graduatoria".

La decisione è macroscopicamente illegittima.

La valutazione del concorrente di una procedura per l'assegnazione di posti deve essere imprescindibilmente esplicitata e motivata. Nello specifico, tenuto conto dei parametri (illegittimamente) assunti per la formazione della graduatoria, avrebbe dovuto essere redatta una scheda che rendesse conto, per ciascun candidato, degli esami da questi sostenuti e considerati dalla Commissione, degli esami previsti in rapporto ai quali è stata ricavata la percentuale e la fonte da cui sono stati tratti gli esami previsti, se essi si riferissero effettivamente al IV anno di iscrizione del candidato o se, come si sospetta per alcuni candidati, siano stati considerati quelli previsti per un anno antecedente che non avrebbe dovuto rilevare ai fini della graduatoria per l'iscrizione al V anno. Ancora, avrebbe dovuto motivare in ordine al numero di 20 assegnatari del posto per trasferimento al V anno indicato nella graduatoria se, come emerge dalla indicazione dei posti contenuta nell'avviso, i posti disponibili risultavano essere 19 (7 Polo pontino, 12 S. Andrea).

Oltretutto la Commissione non ha documentato ed esplicitato neppure il suo operato. Nel verbale dell'11 ottobre 2022 si limita a riferire che avrebbe tenuto riunioni nei giorni 2, 4 e 5 agosto, il 5, 4 e 14 settembre e, ancora, il 7 ottobre. Ma di tali riunioni non risulta esservi alcun verbale né è dato sapere quali attività siano state in esse svolte.

5.4 – Violazione dell'art 34 Cost. che tutela il diritto allo studio. Violazione degli art. 3 e 4 l.n. 264/1999. Eccesso di potere per svilamento.

Come si è detto in premessa, non sono conosciuti gli atti con i quali sono stati determinati i posti disponibili dichiarati nell'avviso per accogliere, mediante trasferimento, gli studenti provenienti da altre facoltà o altri atenei e, dunque, ci si riserva di proporre eventuali motivi aggiunti quando vengano acquisiti tali atti, come si chiede nelle domande istruttorie.

Sin d'ora, si rileva tuttavia che il numero dei posti messi a concorso in ciascun anno di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato e le modalità di determinazione del numero dei posti universitari disponibili devono fondarsi su valutazioni attinenti al fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo del servizio sanitario nazionale e non sulla (e men che meno sola) dichiarata finalità di assicurare una adeguata formazione dello studente in rapporto alle risorse dell'ateneo.

Subordinare il numero dei posti a problematiche organizzative e finanziarie comporta un ingiustificato sacrificio del fondamentale diritto allo studio e restringe, spesso sulla base di determinazioni e procedure non trasparenti e non motivate, l'accesso alla professione medica.

E ciò mentre è otto gli occhi di tutti e, soprattutto, ampiamente documentata, la drammatica carenza di medici nel nostro sistema sanitario.

ISTANZA ISTRUTTORIA

I vizi denunciati ed i documenti prodotti rivelano già illegittimità sufficienti a far annullare i provvedimenti impugnati.

Ad ogni buon conto, per una completa analisi dell'operato dell'Università "Sapienza" e per meglio valutare la posizione in graduatoria del ricorrente in relazione alla posizione degli altri concorrenti e verificare altresì la correttezza della individuazione del numero di posti disponibili si chiede che siano acquisiti:

- a) i documenti negati a seguito della istanza di accesso agli atti presentata ad ottobre 2022 e cioè - visto che l'Università "Sapienza" ha dichiarato che la Commissione esaminatrice non ha redatto singole schede di valutazione dei candidati- le domande di partecipazione dei candidati al concorso de quo con la allegata documentazione necessaria per le valutazioni, e specificamente, le domande dei candidati collocati dal primo al trentassettesimo posto della graduatoria V anno Medicina;
- b) Gli atti relativi ai posti previsti in generale per la facoltà di Medicina e Chirurgia della "Sapienza" nonché i provvedimenti con i quali sono stati individuati i posti disponibili per trasferimento da altro Ateneo

DOMANDA CAUTELARE

Si chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia adottare opportune misure cautelari che garantiscano l'effettiva tutela dell'interesse del ricorrente alla iscrizione al V anno della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università "Sapienza" per l'anno accademico 2022-2023. Solo un provvedimento cautelare può infatti consentire il soddisfacimento di tale interesse altrimenti vanificato nell'attesa della sentenza che non potrebbe intervenire in tempo per l'iscrizione a detto anno accademico.

Al riguardo si chiede dunque: in via principale, che sia ordinata con riserva e cautelativamente l'iscrizione del ricorrente all'Università "Sapienza" nei posti disponibili per il V° anno di corso o, comunque, in qualunque posto si sia reso disponibile anche per il corso successivo. La richiesta è supportata anche dalla dedotta circostanza che, come documentato, la Commissione esaminatrice ha sbagliato pure nell'individuare gli esami sostenuti dal ricorrente e gli esami previsti ai fini della determinazione della percentuale che ha costituito il solo criterio per la collocazione in graduatoria. Si è infatti segnalato al II paragrafo ove tali dati fossero stati correttamente individuati, il ricorrente sarebbe risultato collocato al settimo posto. In via subordinata, che sia ordinato all'Università "Sapienza" il riesame delle valutazioni per il trasferimento di cui alla graduatoria V° anno di corso Medicina e Chirurgia alla luce delle censure qui dedotte che appaiono, ad avviso di questa difesa, manifestamente fondate.

Per questi motivi si chiede

che l'III.mo Tribunale, previa adozione di misure cautelari, voglia annullare i provvedimenti impugnati e dichiarare che il ricorrente ha diritto all'iscrizione presso l'Università "Sapienza" di Roma per l'anno accademico 2022-2023. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese.

6.1 – Estremi provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti

Oltre che degli atti già impugnati con il ricorso principale, anche:

6.1- della nuova graduatoria per l'assegnazione di posti liberi per anni successivi al primo, dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Medicina in lingua Inglese, Odontoiatria da coprire mediante trasferimento per l' a.a. 2022-2023 pubblicata con decreto del Rettore del 30 gennaio 2023 n. 218 che, per espressa dichiarazione dell'Università "Sapienza", sostituisce quella pubblicata il 12 ottobre 2022, e ripubblicata senza alcuna modifica in data 14 ottobre 2022, che è stata impugnata con il ricorso introduttivo e, in particolare, la nuova graduatoria V anno corso di medicina

6.2- di eventuali nuovi criteri determinati per la revisione della graduatoria in discorso e, comunque, di quelli già impugnati con il ricorso introduttivo

6.3 - di tutti gli atti e i verbali, allo stato non conosciuti, della Commissione che ha riesaminato e rivalutato le domande dei candidati ricollocandoli in detta nuova graduatoria;

6.4 - della valutazione espressa nei confronti del ricorrente, collocato nella nuova graduatoria di suo interesse al 45° posto;

6.5 - di eventuali provvedimenti, allo stato non conosciuti, contenenti criteri per la redazione della nuova graduatoria;

6.6- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto dal ricorrente, nella parte in cui lede i suoi interessi

6.7 - per quanto possa occorrere, dello scorrimento della graduatoria disposto il 7 febbraio 2023

7- Motivi Aggiunti

7.1 - Violazione degli artt. 4 l. 2.8.1999 n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari; art. 6 D.M. 22.10.2004 n. 270 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei, artt. 8 e 9 DM 16.3.2007 sulla determinazione delle classi di laurea magistrale; art. 12 e 13 all.2 al DM 24.6.22 n. 583 e punto 11 del Regolamento didattico dei Consigli del corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia della Università "Sapienza". Eccesso di potere per manifesta illogicità. Violazione della "par condicio"

Come si evince dalla nuova graduatoria relativa ai trasferimenti al V anno del corso di Medicina depositata dalla difesa erariale, l'Università, nonostante le censure mosse sul punto nel ricorso introduttivo, ha ancora una volta dato prevalenza assoluta ai fini del

trasferimento dei candidati ai "vincitori del concorso di ammissione svolto ai sensi della Legge n. 264/99 art. n. 1 lett. a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia" così come stabilito nell'impugnato bando di trasferimento pubblicato il 30 giugno 2022.

Ai primi sei posti sono stati infatti collocati coloro che hanno superato il suddetto test di ammissione a prescindere da ogni altro parametro di valutazione. Non può dunque che ripetersi, anche riguardo alla nuova graduatoria, la censura già svolta nel ricorso.

Il test di ammissione di cui sopra è riferito esclusivamente all'immatricolazione, e cioè all'ingresso al primo anno di corso in Medicina e chirurgia, non all'accesso ad anni successivi. Il che comporta, non solo che l'accesso agli anni successivi non possa essere subordinato al superamento del predetto test, ma anche che a tale superamento non può essere conferita – come è accaduto in questo caso – una prevalenza assoluta per la formazione della graduatoria degli studenti ammessi per trasferimento agli anni successivi.

La normativa concernente l'accesso agli anni successivi del corso di laurea magistrale dà prevalenza a parametri di valutazione atti a dimostrare il conseguimento nel periodo di studio pregresso di un buon livello di formazione nella materia, livello che viene attestato, a seguito di un rigoroso vaglio dell'attività svolta, mediante l'attribuzione dei crediti formativi. Così: l'allegato 2 al DM 24.6.2022 n. 583 concernente le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale per l'a.a. 2022/2023 stabilisce ai punti 12 e 13 dell'allegato 2 che le iscrizioni agli anni successivi al primo possono intervenire solo a seguito di procedure di riconoscimento dei crediti formativi e delle necessarie propedeuticità da parte dell'ateneo di destinazione. Con la precisazione che gli atenei procedono periodicamente a rendere note le disponibilità di posti attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi e "*I candidati che intendano essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi*" e "*A tal fine non è richiesto l'avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione*". Il decreto ministeriale 16 marzo 2007 concernente la determinazione delle classi di laurea magistrale, all'art 3, comma 8, stabilisce che: "relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea magistrale ad un altro, ovvero da un'università ad un'altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea magistrale di destinazione". Il Regolamento didattico dell'Università "Sapienza" di Roma all'art 11, comma 7, dispone: "Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studio dell'Università, ovvero nello stesso o in altro Corso di studio di altra Università di accertata qualificazione compete al Consiglio di Corso di Studio e di Area Didattica del corso di Laurea o Laurea magistrale al quale lo studente chiede di iscriversi ed avviene secondo regole generali prestabilite ed adeguatamente pubblicizzate. In ogni caso, i Regolamenti Didattici dei Corsi di studio assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile

Avv. Maria TAMILIA - Avv. Rosalba GENOVESE - Avv. Antonio F. DE SIMONE
Via Silvio Pellico n. 44 -00195 ROMA tel 06.3723333 fax 06.3723333
mariatamilia@ordineavvocatiroma.org
avvocatogenovese@pecavvocaticassino.it
antonioferdinandodesimone@ordineavvocatiroma.org

dei crediti già maturati dallo studente, in coerenza con la tipologia di Corso di studio; il mancato riconoscimento dei crediti deve essere adeguatamente motivato.”

In conclusione, il criterio prevalente, se non esclusivo, per l'ammissione ai corsi successivi è dato dai crediti formativi e non certamente dal test svolto in occasione della immatricolazione. Ed infatti è il criterio dei crediti formativi che, non a caso, è stato adottato dai bandi di diversi altri atenei.

In questo senso si è del resto espressa l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sin dal 2015 con sentenza del 31.1.2015 n. 1 e ad essa si è conformata tutta la successiva giurisprudenza amministrativa (da ultimo Tar Lazio n. 15234/2022 del 17.11.2022). La menzionata pronuncia dell'Adunanza Plenaria, oltre a poggiare sulla normativa di riferimento qui richiamata, pone l'accento anche sulla irrazionalità di una diversa interpretazione. In effetti, osserva l'Adunanza plenaria “*se la prova ex art 1 lett. a l. n. 264/1999 è volta ad accettare la predisposizione per le discipline oggetto dei corsi è vieppiù chiaro che tale accertamento ha senso solo in relazione ai soggetti che si candidano ad entrare da discenti nel sistema universitario, mentre per quelli già inseriti nel sistema (e cioè già iscritti ad università italiane o straniere) non si tratta più di accettare, ad un livello di per sé presuntivo, l'esistenza di una predisposizione di tal fatta, quanto, piuttosto, di valutare l'impegno complessivo di apprendimento (art 5. D.M. 270/2004) dimostrato dallo stesso con l'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative compiute”.*

E nel nostro caso questo impegno non è stato affatto valutato, come conferma anche la nuova graduatoria nella quale candidati con minor crediti formativi risultano collocati in posizione più avanzata rispetto a candidati con maggiori crediti. Il ricorrente, cui sono stati attribuiti 147,0 crediti è per esempio scavalcato da candidati con meno crediti (138,0 o 140,0) e per giunta, come sarà spiegato più avanti, gli sono stati attribuiti meno crediti di quelli che effettivamente vanta e che sono stati attestati dall'ateneo che frequenta, “Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio”, con sede a Tirana: e cioè **166,0 CFU**.

7.2 - Ulteriore violazione delle norme menzionate nel precedente paragrafo. Incompetenza. Arbitrarietà del criterio. Eccesso di potere per incoerenza. Difetto di motivazione e violazione della *par condicio*.

Anche nella riformulata graduatoria pubblicata il 30 gennaio 2023 il secondo criterio assoluto per l'individuazione dei candidati ammessi al trasferimento (applicato a tutti coloro che, non avendo superato il test, sono stati collocati dopo i sei candidati che, avendolo invece superato, sono stati per ciò solo collocati ai primi posti) è dato dalla percentuale di esami risultante dal rapporto tra esami previsti ed esami sostenuti dal candidato.

Ma tale criterio, come già esposto nel ricorso, è innanzitutto arbitrario atteso che non è previsto in nessuna legge, decreto ministeriale o regolamento didattico di ateneo e

non può certamente essere introdotto dal Rettore dell'Università che non ha competenza al riguardo.

E' poi un criterio non espressivo del merito dal momento che, di per sé, il numero degli esami sostenuti non è rivelatore della qualità della preparazione del candidato visto che gli esami non hanno la stessa valenza ai fini della formazione di un medico-chirurgo e neppure hanno la stessa complessità. Sono solo i crediti formativi che misurano l'impegno e la qualità della formazione del candidato.

Il criterio è irrazionale e viola il fondamentale principio della par condicio tra i candidati e dell'imparzialità dell'amministrazione.

Ed infatti, la percentuale di esami sostenuti, per costituire eventualmente un parametro equo presuppone che il numero di esami previsti nell'anno di iscrizione da considerare sia uguale per tutti i partecipanti e che la percentuale si ricavi dal rapporto tra questo e gli esami sostenuti. Diversamente, a parità di esami sostenuti la percentuale non dipende da questi ma dal numero di quelli previsti con la conseguenza che la valutazione non premia il merito universitario del candidato. Basti considerare, ad esempio, i candidati collocati al 30° e al 43° posto i quali, pur avendo sostenuto meno esami del ricorrente (rispettivamente 14 e 12), si collocano avanti a questi grazie al minor numero di esami previsti (19 esami).

Peraltro nella nuova graduatoria al ricorrente sono stati correttamente indicati 23 esami previsti, laddove nella precedente graduatoria ne erano stati erratamente indicati 25, ma non è stato invece corretto il numero degli esami sostenuti che, come già detto nel ricorso, non è 14 bensì 17 come attestato nel certificato rilasciato dall'Università di provenienza (doc n 13). Ne risulta una percentuale di 73,91% e non di 60,87% con conseguente collocazione, per tale parametro, al 29° e non al 45° posto.

7.3 – Eccesso di potere per omessa valutazione degli atti. Violazione dei principi di trasparenza. Violazione del d.P.R. 487/1994. Difetto di motivazione

Essendo stata riformulata con i medesimi criteri utilizzati per la formulazione della precedente, la nuova graduatoria che ha, appunto, sostituito la precedente, è evidentemente affetta dagli stessi vizi di quest'ultima. Primo tra tutti - come già visto - quello per cui i crediti formativi, che avrebbero dovuto essere il principale se non unico parametro da considerare ai fini della collocazione dei concorrenti, ha finito per essere invece del tutto irrilevante, con palese violazione delle disposizioni che sono state sopra richiamate e del principio del merito.

Come si evince infatti dall'esame della graduatoria, il credito formativo universitario non ha avuto rilievo ai fini della valutazione dal momento che è stato considerato in via residuale solo ai fini della precedenza in graduatoria tra candidati aventi la medesima percentuale tra esami previsti ed esami sostenuti, non per determinare in generale ed in assoluto la posizione in graduatoria di tutti i concorrenti ai fini del trasferimento.

Il risultato è che sono stati collocati anteriormente al ricorrente studenti con crediti formativi di gran lunga inferiori a quelli da lui conseguiti.

Oltre tutto al ricorrente: *da un lato*, come già esposto nel ricorso introduttivo, non sono stati considerati tutti i crediti formativi universitari visto che non sono stati conteggiati i moduli dei corsi integrati superati per un totale di 10 CFU e sei esami (Storia della medicina 2 CFU; Discipline dermatologiche 1 CFU; Chirurgia generale 1 CFU; Endocrinologia 3 CFU; Medicina interna (nutrizione) 1 CFU; Urologia 2 CFU). Corsi ed esami che, se considerati – come in effetti dovevano e devono essere considerati – avrebbero comportato l’attribuzione **di 166 CFU**; *dall’altro lato*, nella nuova graduatoria i suoi crediti sono stati ulteriormente decurtati di ulteriori nove punti (da 156 a 147) senza la benché minima spiegazione.

7.4 – Violazione delle norme e dei principi che regolano lo svolgimento delle procedure concorsuali. Violazione del dovere di trasparenza, imparzialità e rispetto della par condicio.

Il procedimento concorsuale per il trasferimento al V anno del corso di Medicina, anno 2022-2023 che qui interessa, ancor più con riferimento alla graduatoria impugnata con i presenti motivi aggiunti, è stato caratterizzato dalla violazione di basilari regole concorsuali poste a garanzia della corretta individuazione dei vincitori e del rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e di *par condicio* tra i concorrenti. Ed infatti.

a) I criteri di valutazione delle domande di cui all’avviso di selezione per i posti di trasferimento da altri atenei pubblicato il 30 giugno 2022 e riportati nel ricorso introduttivo, prevedono semplicemente che saranno presi in considerazione: *in primo luogo*, il superamento del test di ammissione; *in secondo luogo*, per i non vincitori del test, la percentuale di esami sostenuti rispetto a quelli previsti; *in terzo luogo*, a parità di detta percentuale, i crediti formativi. Nessuna altra specificazione vi è in ordine a quali siano gli esami previsti e da quale fonte debbano trarsi (piano di studi individuale?, calendario dell’università di provenienza?); né in ordine a quale anno, o anni, debbano essere eventualmente riferiti gli esami sostenuti e quale documento debba attestarli. Lo stesso dicasi per i crediti formativi. Sono quelli attestati dalla Università di provenienza? E come mai allora nel caso del ricorrente in tale attestazione risultano essere riportati, come già sottolineato, 166,0 crediti mentre nella prima graduatoria sono stati indicati per il ricorrente soli 156,0 crediti e nell’ultima qui impugnata addirittura 147?

Questi aspetti essenziali per comprendere le modalità di valutazione avrebbero dovuto essere esplicitati nell’avviso pubblico; invece, non solo non sono in questo avviso, ma non sono stati adottati neppure dalla Commissione preposta alle valutazioni preliminarmente alle operazioni di esame delle domande. Tale circostanza, alla luce dei verbali consegnati dall’Università “Sapienza” relativamente alla graduatoria impugnata con il ricorso introduttivo appare certa per questa graduatoria ma è da ritenere riferibile anche alla graduatoria ora riformulata in ordine alla quale si avanza comunque, qui di seguito, espressa istanza istruttoria

b) Fermo restando la necessità di acquisire sia i verbali della Commissione relativi alla riformulazione della graduatoria sia i giudizi espressi individualmente per ciascun candidato che sono stati peraltro richiesti con istanza di accesso agli atti inoltrata all'Università "Sapienza" in data 31 gennaio 2023, fin d'ora si denuncia che l'assenza della verbalizzazione delle attività della commissione come pure l'assenza di formalizzazione scritta e di motivazione dei giudizi dei candidati importa evidentemente la nullità assoluta dei giudizi espressi. Ricordiamo che in relazione alla precedente graduatoria la stessa Università ha ammesso di non aver redatto nessuna scheda individuale relativa ai giudizi del candidato limitandosi solo a collocare ciascun concorrente in un posto in graduatoria!!

c) Ancora, nel ricorso introduttivo si era rilevato come nella graduatoria relativa ai trasferimenti al V anno del corso di Medicina erano stati inammissibilmente inclusi candidati che avevano invece presentato domanda per l'iscrizione al IV anno di Medicina. Ed ora ne abbiamo conferma direttamente in questo giudizio dove si è costituita la controinteressata Stoppiello Antonia che ha confermato di aver chiesto il trasferimento al IV anno ma di essere stata inclusa, invece, nella graduatoria del V anno che interessa il ricorrente e peraltro in posizione utile per essere ammessa, come in effetti è stata ammessa, al trasferimento. Ma nella riformulazione della graduatoria la stessa è stata ricollocata al 36° posto e, dunque, in una posizione non utile per l'ammissione.

Non solo, dalla lettura della graduatoria V anno di Medicina come riformulata a seguito di rivalutazione delle domande, emerge che in essa sono stati aggiunti candidati che in precedenza erano nella graduatoria VI anno di Medicina (Telonico Nunzia n.8, Schiavone Carmen n.9, Mili Maria Francesca n. 17) e candidati del tutto nuovi (De Giorgi Diego n. 10, Furchì Francesco Saverio n. 15, Ricerca Federico n. 16) E tutti, per giunta, sono rientrati nei posti utili per l'ammissione al trasferimento. Ma in tal modo è stato macroscopicamente violato l'obbligo di imparzialità e par condicio delle competizioni concorsuali. Non è possibile infatti consentire la partecipazione al concorso per l'ingresso al V anno di medicina anche di candidati che aspirano ad entrare al VI anno di Medicina giacchè si porrebbero a confronto situazioni curricolari del tutto diverse con inevitabile prevalenza di coloro che hanno già svolto nell'ateneo di appartenenza gli esami del V anno e cioè del corso cui vorrebbero invece essere trasferiti quelli del IV anno. E neppure è ammissibile che nella riformulazione di una graduatoria già pubblicata, anzicchè limitarsi a riconsiderare le valutazioni già malamente espresse nei confronti dei concorrenti, si ampli il numero di costoro inserendo altri candidati.

d) Infine, nella nuova graduatoria non è dato comprendere quale sia il numero di posti assegnati dal momento che non vi è, a differenza della precedente, l'indicazione dei concorrenti risultati ammessi al trasferimento

ISTANZA ISTRUTTORIA

In via istruttoria si chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia disporre l'acquisizione dei documenti che, come esposto nel corso delle deduzioni di cui ai precedenti paragrafi, appaiono utili ai fini del decidere, documenti che peraltro sono stati già richiesti dal

ricorrente con istanza di accesso agli atti notificata il 31 gennaio 2023 ma a tutt'oggi non sono stati rilasciati. In particolare:

1 - le domande di partecipazione dei candidati al concorso de quo con la allegata documentazione necessaria per le valutazioni, e specificamente, le domande dei candidati collocati dal primo al quarantaquattresimo posto della graduatoria V anno Medicina così come riformulata il 30 gennaio 2023;

2 – la scheda, o comunque il giudizio espresso specificamente per il ricorrente De Simone Fabio

3 – tutti i verbali della Commissione che ha riformulato la graduatoria e relativi pertanto alla graduatoria pubblicata il 30 gennaio 2023

4 – eventuali provvedimenti contenenti nuovi criteri per la rivalutazione della graduatoria pubblicata ad ottobre 2022 e ripubblicata con le apportate modifiche a gennaio 2023

5 - gli atti relativi ai posti previsti in generale per la facoltà di Medicina e Chirurgia della "Sapienza" nonché i provvedimenti con i quali sono stati individuati i posti disponibili per trasferimento da altro Ateneo

DOMANDA CAUTELARE

Si rinnova la richiesta di adozione di misure cautelari che garantiscano l'effettiva tutela dell'interesse del ricorrente alla iscrizione al V anno della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università "Sapienza" per l'anno accademico 2022-2023. Solo un provvedimento cautelare può infatti consentire il soddisfacimento di tale interesse altrimenti vanificato nell'attesa della sentenza che non potrebbe intervenire in tempo per l'iscrizione a detto anno accademico.

Al riguardo in via cautelare si chiede che sia ordinata l'iscrizione con riserva del ricorrente all'Università "Sapienza" nei posti disponibili per il V° anno di corso o, comunque, in qualunque posto si sia reso disponibile anche per il corso successivo ed eventualmente anche in sovrannumero. La richiesta, anche in relazione alla graduatoria riformulata qui impugnata, è supportata dal rilievo che i vizi denunciati riguardo alla valutazione del ricorrente appaiono evidenti e concretizzano a nostro avviso un robusto *fumus boni iuris* che, unito al sicuro danno, giustifica e legittima la richiesta misura cautelare.

Ed in effetti, considerato che appare pacifico, anche alla luce della conforme giurisprudenza intervenuta al riguardo, che il criterio da applicare ai fini dell'iscrizione per trasferimento agli anni successivi è quello del maggior numero di crediti formativi, il ricorrente, per espressa attestazione dell' "Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio", con sede a Tirana, possiede 166,0 crediti formativi e, dunque, si dovrebbe, e si deve, collocare, anche nella graduatoria riformulata, al 23° posto e non al 45°. Il che, tenuto anche conto dello scorrimento dei posti nel frattempo intervenuto, lo pone nella condizione di rientrare tra gli ammessi al trasferimento.

In via subordinata, si chiede che sia ordinato all'Università "Sapienza" il riesame delle valutazioni per il trasferimento di cui alla graduatoria V° anno di corso Medicina e Chirurgia alla luce delle censure qui dedotte che appaiono, ad avviso di questa difesa, manifestamente fondate.

Anche per questi motivi si chiede

che l'Ill.mo Tribunale, previa adozione di misure cautelari, voglia annullare i provvedimenti impugnati con il ricorso introttivo nonché quelli impugnati con i presenti motivi aggiunti e dichiarare che il ricorrente ha diritto all'iscrizione presso l'Università "Sapienza" di Roma per l'anno accademico 2022-2023.

8.- Controinteressati

Tutti i nominativi come da graduatoria V anno medicina in lingua italiana di cui si indica il n. di matricola: 1) mat. 2072373 2) mat. 1749719; 3) mat. 2063036; 4) mat. 2070277; 5) mat. 1786305; 6) mat. 2061871; 7) mat. 1824845; 8) mat. 2070648; 9) mat. 2072533; 10) mat. 1901906 , 11) mat. 2072770; 12) mat. 2069206; 13) mat. 2072697; 14) mat. 2059372; 15) mat. 2067856; 16) mat. 2072655; 17) mat. 2070745; 18) mat. 2070403; 19) mat. 1839957; 20) mat. 1959389; 21) mat. 2072700; 22) mat. 1937998; 23) mat. 2072480; 24) mat. 2068425 ; 25) mat. 1891036; 26) mat. 1789692; 27) mat. 2071712; 28) mat. 2070173; 29) mat. 2073526; 30) mat. 1891914; 31) mat. 2072618; 32) mat. 1798275; 33) mat. 2071812; 34) mat. 1746922; 35) mat. 2065913; 36) mat. 2072694; 37) mat. 1892139; 38) mat. 2073093; 39) mat. 2072023; 40) mat. 1902212; 41) mat. 2071556; 42) mat. 2082800; 43) mat. 1781869; 44) mat. 2064646; 46) mat. 1838998; 47) mat. 2072848; 48)mat. 2072377; 49) mat. 1737978; 50) mat. 1801519; 51) mat. 2072117; 52) mat. 1636021; 53) mat. 2059181; 54) mat. 2071545; 55) mat. 2071914; 56) mat. 2071937; 57) mat. 2068661; 58) mat. 2061721; 59) mat. 2072024; 60) mat. 2072426; 61) mat. 2067769; 62) mat. 2072383; 63)mat. 2071875, tutti i candidati della graduatoria per l'assegnazione di posti liberi per anni successivi al primo, dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Medicina in lingua Inglese, Odontoiatria da coprire mediante trasferimento per l' a.a. 2022-2023 graduatoria pubblicata sul sito dell'Università di Roma " Sapienza " in data 30 gennaio 2023, in particolare della graduatoria V anno corso di medicina in lingua italiana.

9.- Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it accedendo alla finestra pop-up Tar Lazio -Roma ed inserendo il numero di registro generale del ricorso (R.G. 16337/2022) nella sezione/finestra pop-up " Ricerche- Ricorsi "

10.- La notifica per pubblici proclami è stata disposta con ordinanza collegiale n. 4198/2023 del 10.03.2023 emessa dal Tar Lazio Sezione III la quale così dispone: "Ritenuto altresì che occorra ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 49 cod. proc. Amm., disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, tramite la pubblicazione sul sito web dell'Università La Sapienza di Roma con le modalità prescritte nell'ordinanza Tar Lazio. Roma sez. III bis 22

Avv. Maria TAMILIA - Avv. Rosalba GENOVESE - Avv. Antonio F. DE SIMONE
Via Silvio Pellico n. 44 -00195 ROMA tel 06.3723333 fax 06.3723333
mariatamilia@ordineavvocatiroma.org
avvocatogenovese@pecavvocaticassino.it
antonioferdinandodesimone@ordineavvocatiroma.org

febbraio 2023 n. 3048; ritenuto su punto che le previste pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, **nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento”**

11.- Unitamente al presente avviso il sottoscritto procuratore del ricorrente allega:

- 1) il testo integrale del ricorso
- 2) i testo integrale dei motivi aggiunti
- 3) l'ordinanza collegiale n. 4198/2023 che dispone la pubblicazione per pubblici proclami
- 4) Richiesta pubblicazione notifica per pubblici proclami
- 6) Graduatoria V anno in lingua italiana.
- 5) Nota di accompagnamento.

Vogliate provvedere alla sopra indicata pubblicazione nei termini e modalità sopra indicate e riportate nella nota di accompagnamento entro il 20 marzo 2023 e darne immediata attestazione agli scriventi agli indirizzi pec:

mariatamilia@ordineavvocatiroma.org

avvocatogenovese@pecavvocaticassino.it

antonioferdinandodesimone@ordineavvocatiroma.org

dovendo fornire la prova dell'eseguita notificazione mediante deposito nella segreteria della terza sezione del Tar Lazio entro il 30 marzo 2023.

Roma, 15 marzo 2023

Avv. Rosalba Genovese

Avv. Maria Tamilia

Avv. Antonio F. De Simone